

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 24 del 18/05/2015

Copia della presente deliberazione nr. 24 del 18/05/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 30/05/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
CECCHINI PIERO	P	TONTI TIZIANO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	DEL PRETE ENRICO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	GAUDENZI SIMONA	P
SABATTINI LAURA	P	CECCHINI MARCO	G
PICCIONI GIOVANNA	P	CASANTI FILIPPO	P
CAVOLI ALBERTO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
GALLI SEVERINO	P		

PRESENTI N 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

Il Consigliere Cecchini Marco è assente giustificato.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, SIGNORINI FABRIZIO.

Sono nominati scrutatori:

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 23 (proponente: Sindaco Cecchini Piero) predisposta in data 28/04/2015 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 07/05/2015 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta accertamento/impegno per la Regolarità Contabile espresso in data 07/05/2015 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Daniele Cristoforetti;

Illustra il Sindaco su modifiche regolamentari che precisano meglio gli obblighi di rendicontazione degli albergatori, i quali sono esattori e devono versare e rendicontare l'imposta riscossa. Chiede alla Dirigente, Dott.ssa Rufer, di spiegare la ratio dell'introduzione di questo articolo che serve ad aver un più corretto controllo della gestione dell'imposta di soggiorno.

La Dott.ssa Rufer spiega che il versamento trimestrale c'era già, la necessità di avere la dichiarazione serve per segnalare tempestivamente anche eventuali disfunzioni. Di fatto molti lo facevano già. E' stata specificata l'esatta misura degli interessi per il ritardato riversamento dell'imposta nelle casse comunali.

La Consigliera Gaudenzi chiede cosa si intenda per strutture ricettive, anche se si parla sempre di albergatori, chiede perché non sono specificate.

La Dott.ssa Rufer risponde che la regola è la stessa. La definizione è quella della L.R. sul turismo e riguarda alberghi, bed and breakfast, etc.... Per gli appartamenti turistici l'obbligo permane per chi ha almeno tre appartamenti.

La Consigliera Gaudenzi chiede l'istituzione di una Consulta turistica da convocare prima e dopo l'approvazione del bilancio. Si riserva di presentare una proposta deliberativa modificativa.

Sindaco: in merito alla destinazione dei proventi dell'imposta di soggiorno ricorda che sono stati effettuati incontri in cui sono stati forniti i costi di ogni iniziativa. Il programma di manifestazioni e iniziative parte a settembre. Per quanto riguarda la Consulta turistica ricorda che c'è già una Consulta economica nella quale sono comprese tutte le categorie e attività economiche della città.

Il Capogruppo Casanti riprende e chiarisce il senso dell'intervento della Consigliera Gaudenzi che proponeva di voler creare una sorta di rappresentanza organica delle categorie economiche da prevedere all'interno del regolamento come occasione per contrattare con le stesse, in particolare con gli albergatori, il modo di utilizzo dei proventi dell'imposta e chiedere qualcosa in cambio. In realtà lo spirito è quello di finanziare iniziative strettamente

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri assegnati.....n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 16,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza)
Voti contrarin. ==
Astenuti.....n.06 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete di A.S.L.)

DELIBERA

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 22

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Posta l'immediata eseguibilità in votazione, con voti:

Consiglieri assegnati.....n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 16,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza)
Voti contrarin. ==
Astenuti.....n.06 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete di A.S.L.)

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 .

turistiche, non in senso lato e istituzionalizzare questo rapporto in un “do ut des”.

Per esempio: se l'Amministrazione rifà il lungomare, anche gli albergatori devono fare la loro parte e non vivere di rendita sugli investimenti del Comune.

Sindaco: è un'operazione di co-marketing. Chiede al Dott. Belluzzi di illustrare come si è proceduto con l'imposta di soggiorno.

Il Dott. Belluzzi ricorda che la L.R. n. 7 stabilisce i rapporti tra pubblico e privato, che sono regolamentati a livello regionale. Il Comune investe 40.000.00 €. in Unione Prodotto Costa che, a sua volta, finanzia progetti di co-marketing. E' necessario che ci siano progetti concreti finanziati dai privati sui quali il Comune interviene su rendicontazione.

Il Consigliere Lorenzi chiede alcuni chiarimenti di carattere tecnico ai quali risponde la Dott.ssa Rufer.

Il Capogruppo Del Prete comprende che la modifica è tecnica e non riguarda le tariffe. Tuttavia avvisare di una modifica organizzativa in maniera preventiva sarebbe stato meglio per rispetto di chi lavora nel settore. Ciò al di là della bontà della modifica. Contesta solo il metodo.

Per il Capogruppo Casanti la previsione di inserire nel regolamento una consulta turistica significa istituire una stanza di compensazione all'interno della quale gli albergatori si sentano coinvolti.

Il Capogruppo Ercolessi dichiara che la richiesta è frutto di un tatticismo politico. L'imposta di soggiorno è l'imposta dei turisti non degli albergatori. Si tratta solo di una modifica regolamentare che non incide sulle tariffe.

Il Capogruppo Del Prete ribadisce che non contesta l'oggetto dell'argomento ma il metodo.

Il Capogruppo Tonti (I.d.V.) ricorda che la consulta coinvolge i membri della 1^a Commissione consiliare nella quale ci sono i consiglieri Lattanzio, Del Corso e Del Prete.

Il Sindaco sostiene che la modifica di un regolamento non va discussa con associazioni, si tratta di uno strumento tecnico per ridurre l'evasione. Una volta approvata viene divulgata a tutte le associazioni e agli albergatori non associati.

Il Capogruppo Casanti dichiara di non avere nulla da obiettare sotto il profilo tecnico, ma dichiara l'astensione del proprio gruppo in sintonia con quanto richiesto dalle associazioni.

Il Capogruppo Del Corso (P.d.L.) dichiara la sua astensione sull'argomento.

Il Capogruppo Ercolessi dichiara che la proposta di rinvio non è attuabile poiché si tratta di una modifica tecnica su cui non è opportuno far esprimere le categorie economiche. Dichiara inoltre la disponibilità a discutere modifiche che prevedano l'istituzione di una consulta turistica.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 28/04/2015

SETTORE: 4

SERVIZIO: TRIBUTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA CLAUDIA RUFER

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera di C.C. n.15 del 26.03.2012 che ha istituito nel Comune di Cattolica l'imposta di soggiorno approvando altresì il relativo regolamento per la sua applicazione;

VISTE le Delibere di C.C. n.44 del 28.06.2013 e n.15 del 31.03.2014 che hanno modificato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che, in seguito all'attività di controllo sulle dichiarazioni annuali per il 2014 presentate dai gestori delle strutture ricettive del Comune di Cattolica, ai sensi dall'art. 7 c.1 del "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno", è emersa l'esigenza di integrare gli obblighi dichiarativi prevedendo altresì la presentazione di una dichiarazione trimestrale al fine di un più efficace confronto tra dati di presenza dichiarati e i versamenti effettuati e di implementare la denuncia annuale con la dichiarazione dei pernottamenti complessivi oltre a quelli imponibili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.3, comma 2, del regolamento, i gestori sono tenuti ad incassare l'Imposta di Soggiorno corrisposta dagli ospiti rilasciandone quietanza ed a riversare le relative somme al Comune secondo le modalità di cui al successivo art.6;

CONSIDERATO che, come precisato nella Delibera di C.C. n.44 del 28.06.2013, siffatti obblighi configurano i gestori come agenti contabili "di fatto" in base al parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto n.19/2013;

VISTA tuttavia la relazione n. 896 -2014 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Emilia- Romagna, assunta al protocollo dell'ente in data 11/11/2014 sub n. 37349, che, nell'esaminare i conti giudiziali dell'anno 2013 resi e trasmessi da ogni singola struttura ricettiva, rimarca la necessità di nominare un solo agente contabile di "diritto" per la presentazione di un unico conto giudiziale da cui risultino le riscossioni effettuate da ciascuna struttura ed i corrispondenti versamenti in Tesoreria;

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Comunale n.207 del 17. 12 .2014, il Comune di Cattolica ha ritenuto di accogliere e di adeguarsi alla raccomandazione della Corte dei Conti, individuando nel Dirigente del settore 4 la persona che rivestirà il ruolo di agente contabile di “diritto” o “principale” relativamente alla rendicontazione dell'imposta in oggetto, e di considerare i singoli gestori delle strutture ricettive come sub-agenti contabili, tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale esclusivamente presso l'agente contabile di “diritto” o “principale”;

RITENUTO quindi opportuno in questa sede, per quanto sopra esposto, provvedere a disciplinare espressamente nel regolamento l'obbligo per i gestori delle strutture ricettive di presentare, nel loro ruolo di sub agenti contabili, la resa del conto delle proprie gestioni, attraverso la compilazione di un prospetto, il Modello 21 allegato al D.P.R. 194/1996, contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti nel corso dell'esercizio finanziario e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune nel medesimo periodo, che successivamente l'agente contabile principale dovrà far confluire nel proprio conto giudiziale unico da inoltrare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

VALUTATO pertanto, per quanto sopra premesso, di sostituire l'art.7 del “Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno” con il seguente:

Art. 7

Obblighi di dichiarazione

1.I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Cattolica, entro il mese successivo dalla fine di ciascun trimestre solare e relativamente ai soggiorni conclusi al trimestre precedente, con il dettaglio mensile, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili e complessivi, l'importo dell'imposta, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.4, l'imposta incassata nel trimestre e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2.I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, congiuntamente alla dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

3.I gestori delle strutture ricettive del Comune di Cattolica, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili e complessivi, l'imposta incassata, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

4.I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare il Modello 21 per i sub agenti, allegato al D.P.R. 194/1996, contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti nel corso dell'esercizio finanziario e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune nel corso dell'esercizio finanziario.

5.Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi dichiarativi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono riferiti esclusivamente al periodo di apertura

dichiarato al Comune.

6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.

7. Le dichiarazioni, debitamente sottoscritte, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

8. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

RITENUTO inoltre, in conseguenza della nuova versione dell'art.7, di apportare le seguenti, ulteriori modifiche al regolamento:

- al comma 1. dell'art.9 :

la parola “della” viene sostituita dalla parola “delle” e la parola “dichiarazione” viene sostituita dalla parola “dichiarazioni”;

- al comma 4. , lettera a), dell'art.10 :

la parola “della” viene sostituita dalla parola “delle” e la parola “dichiarazione” viene sostituita dalla parola “dichiarazioni”;

CONSIDERATO che occorre prevedere l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 anche nel caso di tardivo o omesso riversamento delle somme incassate da parte dei gestori delle strutture ricettive nonché la corresponsione di interessi sulle medesime somme versate tardivamente o non versate;

RITENUTO, pertanto, di modificare l'art.10 del regolamento come segue:

-al comma 3 dopo la parola “pagamento” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per quelle non riversate o riversate tardivamente da parte dei gestori,”;

-al comma 10 dopo la lettera C) è aggiunta la seguente:

“d) omesso o tardivo riversamento da parte dei gestori delle strutture ricettive delle somme incassate;”;

VISTO l'allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente atto, in cui sono confrontate le norme sostituite e modificate con quelle proposte per l'approvazione;

VISTO il testo modificato del “Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno”, allegato sotto la lettera “B”, quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento dato che favorisce un più preciso e puntuale controllo dei dati dichiarati dai gestori e ottempera alla raccomandazione contenuta nella relazione n. 896 -2014 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Emilia- Romagna;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4, Dott.ssa Claudia Rufer, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, il quale stabilisce che: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015...”;

Considerato che l'art.53, comma 16, L.388/2000, dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'anno, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Che pertanto la modifica al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno di cui alla presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2015;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

VISTI gli artt. 223 e 233 del TUEL;

A VOTI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1.di approvare le modifiche al Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno, evidenziate specificatamente nell'allegato “A” alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2.di approvare, pertanto, la versione aggiornata del Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno allegata sub lettera “B” alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3.di dare atto che le modifiche suddette al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno entrano in vigore il 1 gennaio 2015;
- 4.di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze - nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, nonchè all'ufficio tributi;
4. che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Rufer;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.